



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Il Tribunale di Ferrara

- Sezione civile -

in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Stefano Giusberti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero 1915 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2017, vertente fra

....., rappresentati e difesi dall'avv. Lorenzo Buldrini del foro di Ferrara ed elettivamente domiciliati presso il suo studio - attori e

Cerved Credit Management s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, **quale mandataria della Purple SPV s.r.l. unipersonale**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. del foro di Ferrara ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore - convenuta **avente ad oggetto:** opposizione a precetto (art.

Quadrato
di Ferrara

615, co. 1, del cod. proc. civ.).

Conclusioni degli attori:

"Voglia l'Ill.mo giudice adito, contrariis rejectis, previa ogni pronuncia e/o declaratoria del caso

IN VIA PRELIMINARE:

- Accertare la mancanza della legittimazione ad agire e/o comunque della legittimazione processuale in capo a Rev Gestione Crediti s.p.a ed a Purple SPV s.r.l. mancando la prova che il credito oggetto di causa rientri nelle ipotesi di cessione di crediti in blocco previste dalle circolari della Banca d'Italia del 26.1.2016 e del 30.12.2016 e/o comunque nelle ipotesi previste dalla normativa indicata dalla convenuta opposta nei propri atti relative alla cessione dei crediti in blocco e conseguentemente respingere le domande proposte da Purple SPV s.r.l. a mezzo della sua mandataria Cerved Credit Management s.p.a. e da Rev Gestione Crediti s.p.a.

- Accertare e dichiarare la nullità/inefficacia della clausola vessatoria di cui all'art. 6 del contratto di fidejussione sottoscritto dal Sig. _____ i per non essere stato oggetto di alcuna trattativa; sempre in relazione alla

predetta fideiussione, accertare e dichiarare l'improcedibilità/inammissibilità dell'azione nei confronti del Sig. [redacted] per decadenza del termine ex art. 1956 c.c.

IN VIA PRINCIPALE

- accertare, ex art 1419 comma 2 c.c., la nullità parziale del contratto di mutuo fondiario ipotecario del 13/2/2008 e del contratto di mutuo fondiario del 16/1/2009 stipulati tra Carife s.p.a. e la Sig.ra [redacted] per pattuizione o/o applicazione di tassi d'interesse moratori superiori al tasso soglia usura e comunque per tutti i motivi esposti nell'atto introduttivo e dichiarare l'errata determinazione/applicazione degli interessi così come dedotti in atto di precetto e per l'effetto accertare e dichiarare, previa determinazione del saldo contabile, l'esatto dare - avere tra le parti del rapporto;

- Accertare e dichiarare, in relazione ai mutui oggetto di causa, l'indebita ed illegittima applicazione da parte di Carife s.p.a. di interessi ultralegali in assenza di accordi sul tasso effettivamente applicator dall'Istituto (ISC indicato non corrisponde a quello effettivo), come meglio specificato in narrative, e quindi,

ricalcolare il piano di ammortamento ai tassi BOT ex art 117 TUB, per l'effetto accertare e dichiarare, previa rideterminazione del saldo contabile, l'esatto dareavere tra le parti del rapporto.

in ogni caso e comunque;

- Respingere tutte le domande proposte da Purple SPV s.p.a. a mezzo della mandataria CERVED MANAGEMENT s.p.a. e da REV GESTIONE CREDITI s.p.a. nei confronti degli oppositori perché illegittime e comunque infondate;

IN VIA ISTRUTTORIA:

- Disporre CTU tecnica contabile diretta a:
 - determinare, al momento della stipulazione dei contratti di mutuo per cui è causa, il tasso di soglia pubblicato trimestralmente dal D.M. Ministero dell' Economia e delle Finanze del c.d. tasso di soglia relativo alla categoria di operazioni di cui fa parte il finanziamento in oggetto;
 - calcolare al momento della pattuizione contrattuale il Tasso effettivamente applicato in contratto secondo la formula del TAEG (o ISC), includendo nella stessa commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo (inclusi eventuali compensi di

mediazione percepiti dai soggetti intermediari) e spese (anche quelle notarili, per assicurazioni, per perizie tecniche e per estinzione anticipata), escluse quelle per imposte e tasse, compresa la maggiorazione per gli interessi di mora ai sensi della Cass. Civ. 350 del 2013;

- nell'ipotesi che la pattuizione contrattuale originaria, con i criteri sopra indicati, risulti maggiore del tasso soglia, effettuare il ricalcolo dell'intero mutuo espungendo tutti gli interessi (cfr. art. 1815, comma 2, c.c.), competenze bancarie ed oneri vari, procedendo da un lato al ricalcolo e determinazione delle varie rate del finanziamento secondo l'originario piano di ammortamento (ovviamente tenuto conto del solo capitale) e dall'altro procedendo, secondo un prospetto analitico e distinto per colonne, alla quantificazione degli interessi, competenze e spese collegate o comunque riconducibili all'erogazione del finanziamento (spese notarili, di assicurazione, per perizie tecniche, etc..) accertati e non dovuti;

- in caso di usura preventiva/all'origine e/o di usura sopravvenuta determinare il maggior importo

pagato dal cliente considerando che ai sensi dell'art. 1815 c.c., in caso di usura, non sono dovuti interessi;

- accertare se l'ISC/TAEG indicato nei due contratti corrisponde

effettivamente a quello applicato dalla Banca nel corso del rapporto. In caso di discrasia provveda alla rideterminazione del piano di ammortamento ricalcolando gli interessi corrispettivi ex art 117 TUB ad un tasso sostitutivo pari al rendimento dei BOT emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto.

• Con vittoria di competenze, spese ed onorari come per legge oltre IVA e c.p.a, da distrarre in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.

Conclusioni della convenuta:

“precisa le conclusioni come in comparsa di costituzione e risposta”.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Il sottoscritto, in data 11/04/2017, ha proposto opposizione ex art. 615, co. 1, del cod. proc. civ. avverso l'atto di precetto notificato il 4 e il 6 aprile 2017, con il quale la Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara s.p.a., quale mandataria della Rev Gestione Crediti s.p.a., ha intimato agli

attori, in via solidale fra loro, il pagamento della somma di euro 439.713,40 alla data del 30 aprile 2015, in forza del contratto di mutuo fondiario ipotecario del 13 febbraio 2008 di originari euro 500.000,00, oltre agli interessi successivi ai tassi indicati fino al saldo, nonché di euro 101.106,62 al 15 maggio 2015, relativi al mutuo fondiario ipotecario del 16 gennaio 2009 di originari euro 100.000,00, oltre interessi successivi ai tassi indicati fino al saldo, per un importo complessivo di euro 540.820,02, oltre alle spese di precetto.

Gli opposenti hanno eccepito, in via preliminare, la mancanza della titolarità del diritto e/o della legittimazione attiva in capo alla società Rev Gestione Crediti s.p.a., non essendovi la prova della presunta cessione dei crediti oggetto del precetto dalla Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara s.p.a. alla società Rev Gestione Crediti s.p.a., nonché "l'improcedibilità/inammissibilità dell'azione" nei confronti di Rev Gestione Crediti s.p.a. per decadenza dei termini ex art. 1957 del cod. civ. Gli attori hanno inoltre sostenuto, nel merito, che i contratti di mutuo recano interessi usurari e presentano vari

"profili di indeterminatezza delle condizioni contrattuali" ed hanno rassegnato le conclusioni poi precisate all'udienza conclusiva.

Con ordinanza resa il 19 dicembre 2017, il Giudice istruttore, in accoglimento dell'istanza degli opposenti, ha sospeso l'efficacia esecutiva del titolo.

Si è in seguito costituita la Cerved Credit Management s.p.a., quale mandataria della Purple SPV s.r.l. unipersonale, cessionaria dei crediti già detenuti dalla Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara s.p.a. e ceduti alla Rev Gestione Crediti s.p.a., contestando le eccezioni e difese avversarie e chiedendo il rigetto della domanda degli attori, con la rifusione delle spese processuali.

Quindi, precisate dalle parti le conclusioni definitive, così come sopra riportate, senza il preventivo compimento di attività istruttorie, il Giudice ha disposto lo scambio degli atti difensivi finali.

Gli opposenti hanno eccepito in via preliminare la mancanza di titolarità dei crediti oggetto dell'atto di precetto in capo alla società Purple SPV s.r.l., non sussistendo la prova della

cessione dei crediti oggetto di causa dalla Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara s.p.a. alla Rev Gestione Crediti s.p.a. e da quest'ultima alla Purple SPV s.r.l.

... hanno sostenuto, in particolare, che come si evince dall'atto di precetto, la Rev Gestione Crediti avrebbe acquistato la titolarità dei crediti della Cassa di Risparmio di Ferrara s.p.a. in ragione del provvedimento della Banca d'Italia prot. n. 0098852 del 26 gennaio 2016, dal quale risulta che "i crediti a sofferenza della Nuova Carife oggetto di cessione a Rev-Gestione Crediti s.p.a. a far data dal 1/2/2016 sono individuabili in base a precise condizioni", una positiva, costituita dalla necessità che i crediti risultino "in sofferenza" dalla situazione contabile della Cassa di Risparmio di Ferrara s.p.a. al 30 settembre 2015 e due negative, costituite dalla necessità che nell'ambito dei crediti "in sofferenza", così contabilmente documentati, non si tratti di crediti interessati da operazioni di cartolarizzazione e non si tratti di crediti di titolarità della Commercio e Finanza Leasing & Factoring s.p.a. in amministrazione straordinaria. Gli attori hanno

affermato che la convenuta non ha provato che i crediti oggetto dell'atto di precetto e derivanti da rapporti di mutuo fondiario sono ricompresi fra quelli classificati "in sofferenza" nella situazione contabile della Cassa di Risparmio di Ferrara s.p.a. alla data del 30 settembre 2015, né che tali crediti, quand'anche classificati "in sofferenza" nella situazione contabile della banca alla data indicata, non rientrano nelle due ipotesi escluse dalla cessione per espressa previsione del provvedimento della Banca d'Italia (pag. 3 e 4 dell'atto di citazione).

La Cerved Credit Management s.p.a., quale mandataria della Purple SPV s.r.l. unipersonale, ha replicato all'eccezione avversaria sostenendo: a) che "la Banca d'Italia, con provvedimento del 21 novembre 2015, ha disposto, ai sensi dell'art.32 del decr. legsl. 16 novembre 2015 n.180, l'avvio della "risoluzione" della Cassa di Risparmio di Ferrara Spa (già in amministrazione straordinaria dal 27 maggio 2013), con atti di disposizione della Banca d'Italia, rispettivamente del 26 gennaio 2016 e del 30 dicembre 2016"; b) "che i crediti in sofferenza della Cassa di Risparmio di Ferrara Spa sono stati trasferiti alla società REV - GESTIONE

CREDITI SPA, ai sensi degli artt. 46 e 47 del decr. legsl. n.180"; c) che "detti provvedimenti sono stati pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale, rispettivamente n. 64 del 17 marzo 2016 e n. 46 del 24 febbraio 2017"; d) che "successivamente REV - GESTIONE CREDITI SPA, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, ha ceduto detti crediti alla società PURPLE SPV Srl, con atto in data 15 giugno 2017, pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 22 giugno 2017"; e) che "in base alle disposizioni speciali di cui al menzionato decr. legsl. n. 180 del 2015 (art. 47) delle cessioni di cui sopra è stata data notizia mediante pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, in deroga alle norme del codice civile"; f) che infatti "nella G.U. n.46 del 24.02.2017" è stata "pubblicata la Cessione dei crediti in sofferenza a REV Gestione Crediti S.p.a. ai sensi del decreto legislativo n.180/2015 della Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a. che ha disposto la cessione a REV Gestione Crediti S.p.a. dei crediti in sofferenza risultanti dalla situazione contabile consolidata di Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a. al 30.09.2015, già di titolarità della controllata

Commercio e Finanza S.p.a. - Leasing & Factoring, dei crediti in sofferenza risultanti dalla situazione contabile individuale di Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a., interessati da operazioni di cartolarizzazione e degli ulteriori crediti in sofferenza risultanti dalla valutazione definitiva dell'esperto indipendente alla data del 22 novembre 2015 e riferiti a Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a. e Commercio e Finanza S.p.a. - Leasing & Factoring"; g) che "con successiva Procura per atto Notaio Dott. Dario Feroli del 16.03.2017 REV Gestione Crediti S.p.a. ha conferito procura speciale a Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a. per tutte le attività connesse al recupero dei crediti, di qualunque tipologia e natura, ivi compreso, pertanto, quello azionato con l'atto di precetto opposto"; h) che "l'infondatezza dell'eccezione avversaria deriva, altresì, dalla circostanza" "che l'art. 47 del D.Lvo n. 180/2015 espressamente prevede al comma 3 che della cessione è data notizia secondo quanto previsto dall'articolo 32, commi 3 ("Il provvedimento con cui è disposto l'avvio della risoluzione, unitamente all'atto della Banca d'Italia previsto dal comma 2, sono pubblicati per estratto nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sul sito internet della Banca d'Italia, e su quello dell'ente sottoposto a risoluzione, nel registro delle imprese, nonché sugli altri mezzi di comunicazione indicati dalla Banca d'Italia") e 5 e al successivo comma 6 che "la cessione ha efficacia a seguito della pubblicazione sul sito internet della Banca d'Italia ai sensi del comma 3 e non sono richiesti gli adempimenti previsti dalla legge a fini costitutivi, di pubblicità notizia o dichiarativa, ivi inclusi quelli richiesti dagli articoli 1264 2022, 2355, 2470, 2525 e 2556 del codice civile" (così pag. 6, 7 e 8 della comparsa conclusionale della convenuta e pag. 6 e 7 della comparsa di costituzione e risposta).

Osserva il Tribunale, quanto alla cessione dei crediti "in blocco" dalla Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara s.p.a. alla Rev Gestione Crediti s.p.a., che dall'atto di precetto notificato agli attori e dagli stessi opposto risulta che i crediti "in sofferenza" della Cassa di Risparmio di Ferrara s.p.a. sono stati trasferiti dalla Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara s.p.a. alla Rev Gestione Crediti s.p.a. con atto di disposizione della Banca d'Italia del 26 gennaio 2016, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2016 (v. l'atto di precetto prodotto dalla parte attrice).

In forza di tale provvedimento, la cessione dalla Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara s.p.a. alla Rev Gestione Crediti aveva ad oggetto soltanto "i crediti in sofferenza risultanti dalla situazione contabile individuale di Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. al 30 settembre 2015, detenuti da Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A., per effetto del provvedimento n. 1241120 del 22 novembre 2015 di cessione delle attività e passività", mentre restavano esclusi dalla cessione e, in conformità al programma di risoluzione, sarebbero stati oggetto "di successivi trasferimenti alla REV - Gestione Crediti S.p.A.:

- (i) i crediti in sofferenza, risultanti dalla situazione contabile individuale di Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. al 30 settembre 2015, interessati da operazioni di cartolarizzazione;
- (ii) i crediti in sofferenza, risultanti dalla situazione contabile consolidata di Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. al 30 settembre 2015, di titolarità della controllata Commercio e Finanza Leasing & Factoring S.p.A. in amministrazione straordinaria che" sarebbero stati "ceduti solo a

seguito del trasferimento delle attività e passività di Commercio e Finanza Leasing & Factoring S.p.A. a Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A." (v. il documento n. 6 degli attori).

I crediti "in sofferenza" detenuti dalla Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara s.p.a. ed oggetto di cessione alla Rev Gestione Crediti s.p.a. erano dunque individuabili in base a precise condizioni, una positiva e due negative, e cioè dovevano risultare "in sofferenza" dalla situazione contabile individuale della Cassa di Risparmio di Ferrara al 30 settembre 2015 e nell'ambito dei predetti crediti "in sofferenza" così contabilmente documentati, non doveva trattarsi né di crediti interessati da operazioni di cartolarizzazione, né di crediti di titolarità della Commercio e Finanza Leasing & Factoring s.p.a. in amministrazione straordinaria.

Con il successivo provvedimento del 30 dicembre 2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 2017), la Banca d'Italia ha disposto, ai sensi degli art. 46 e 47 del d.l.vo n. 180 del 2015, la cessione dalla Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara s.p.a. alla Rev Gestione



Crediti s.p.a.: "dei crediti in sofferenza, risultanti dalla situazione contabile consolidata di Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. al 30 settembre 2015, già di titolarità della controllata Commercio e Finanza S.p.A. - Leasing & Factoring; dei crediti in sofferenza, risultanti dalla situazione contabile individuale di Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. al 30 settembre 2015, interessati da operazioni di cartolarizzazione; degli ulteriori crediti in sofferenza risultanti dalla valutazione definitiva dell'esperto indipendente alla data del 22 novembre 2015 e riferiti a Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. e Commercio e Finanza S.p.A. - Leasing & Factoring".

Anche in base al richiamato provvedimento del 30 dicembre 2016, la cessione riguardava crediti della Cassa di Risparmio di Ferrara aventi requisiti ben determinati, dovendosi trattare di crediti "in sofferenza", individuati come tali dalla situazione contabile della banca al 30 settembre 2015 o risultanti dalla valutazione di un esperto alla data del 22 novembre 2015.

Costituendosi in giudizio, la Purple SPV s.r.l., a mezzo della propria mandataria Corved Credit Management s.p.a., ha asserito di essere



titolare dei crediti per cui è causa, avendo stipulato con la Rev Gestione Crediti s.p.a., ai sensi degli art. 1 e 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130, e dell'art. 58 del d.l.vo 1° settembre 1993, n. 385, un contratto di cessione di crediti "in blocco", in forza del quale avrebbe acquistato pro soluto dal cedente, con effetto giuridico dal 15 giugno 2017, "crediti pecuniari rispondenti a determinati criteri di blocco" (v. pag. 2 della comparsa di costituzione), fra i quali, si deve intendere, quelli originariamente vantati dalla Cassa di Risparmio di Ferrara s.p.a. verso gli attori, poi trasferiti alla Rev Gestione Crediti s.p.a.

A fronte della circostanziata eccezione svolta dagli oppositori, sarebbe stato onere della Purple SPV s.r.l., qualificatasi cessionaria dei crediti, dimostrare di essere titolare dei crediti verso gli attori ed oggetto dell'atto di precetto.

La società Purple SPV s.r.l., a fronte dell'eccezione svolta dagli avversari, si è limitata a produrre la Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 73 del 22 giugno 2017 (documento n. 3), in cui risulta pubblicato l'avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi degli art. 1 e 4 della

legge 30 aprile 1999, n. 130, e dell'art. 58 del d.l.vo 1° settembre 1993, n. 385, dalla Rev Gestione Crediti alla Purple SPV, rilevando che, in base alle disposizioni speciali del d.l.vo n. 180 del 2015, delle predette cessioni di crediti "in sofferenza" dalla Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara alla Rev Gestione Crediti e da quest'ultima alla Purple SPV è stata data notizia mediante pubblicazione per estratto in Gazzetta Ufficiale "in deroga alle norme del codice civile" (pag. 7 della comparsa conclusionale) e ritenendo in tal modo superata l'eccezione della controparte.

La pubblicazione dell'avviso della cessione dei crediti nella Gazzetta Ufficiale, necessaria ai fini dell'efficacia della cessione stessa, non è sufficiente per dimostrare l'esistenza del contratto di cessione ed il suo specifico contenuto (in tal senso Cass., sez. III, 13 settembre 2018, n. 22268).

A fronte dell'eccezione degli attori, la sola pubblicazione dell'avviso della cessione nella Gazzetta Ufficiale non può dunque ritenersi sufficiente per dimostrare che la società Purple SPV è titolare dei crediti in questione, non essendo provato che la cessione dalla Nuova Cassa

di Risparmio di Ferrara s.p.a. alla Rev Gestione Crediti s.p.a. (e quindi da quest'ultima alla Purple SPV s.r.l.) ha avuto ad oggetto anche i crediti per cui è causa, in quanto rientranti fra i crediti "in sofferenza" della Cassa di Risparmio di Ferrara s.p.a. alla data del 30 settembre 2015 (circostanza questa dimostrabile attraverso la produzione di un estratto autentico delle scritture contabili della banca alla data del 30 settembre 2015, contenente l'indicazione dei crediti in discussione fra le posizioni creditorie "in sofferenza" alla predetta data, come ritenuto in un'analogo fattispecie da Trib. Ferrara 3-6 ottobre 2016, n. 903) o in quanto rientranti fra "gli ulteriori crediti in sofferenza risultanti dalla valutazione definitiva dell'esperto indipendente alla data del 22 novembre 2015 e riferiti a Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. e Commercio e Finanza S.p.A. - Leasing & Factoring" (v. il menzionato provvedimento della Banca d'Italia del 30 dicembre 2016).

In accoglimento dell'opposizione proposta da _____, deve essere conclusivamente dichiarato che la società Cerved Credit Management s.p.a., quale mandataria della

Purple SPV s.r.l., non ha il diritto di procedere ad esecuzione forzata contro gli attori, in quanto non è provato che la Purple SPV s.r.l. è titolare dei crediti oggetto dell'atto di precetto.

Le spese processuali seguono la soccombenza, si liquidano d'ufficio in dispositivo e vanno distratte in favore del difensore antistatario.

P. Q. M.


il Tribunale di Ferrara in composizione monocratica, pronunciando definitivamente nella causa vertente fra

da un lato, e Cerved Credit Management s.p.a., quale mandataria della Purple SPV s.r.l. unipersonale, dall'altro, così decide:

- a) dichiara che la Cerved Credit Management s.p.a., quale mandataria della Purple SPV s.r.l. unipersonale, non ha il diritto di procedere ad esecuzione forzata contro gli attori;
- b) condanna la convenuta alla rifusione in favore della controparte delle spese processuali, che liquida d'ufficio in euro oltre al rimborso delle spese forfettarie e agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Così deciso in Ferrara, il giorno 2 aprile 2019.

Il Giudice
Dott. Stefano Giusberti



TRIBUNALE DI FERRARA <i>Depositato in Cancelleria</i>
09 APR 2019
Il..... <i>Il Funzionario</i>